

(N. 1430)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(a norma degli articoli 71 e 121 della Costituzione)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1956

Modifica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069,
concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ».

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione e dell'articolo 18 dello Statuto regionale l'Assemblea Regionale Siciliana ha presentato al Parlamento nazionale si intendono apportare alcune modifiche all'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ».

La modifica che si intende introdurre come comma aggiuntivo al citato articolo 4 tende ad estendere ai vari tipi di vino « Marsala » una norma prevista dalla vigente legislazione nazionale per il vermouth e gli aperitivi a base di vino.

In particolare la legge 9 novembre 1933, n. 1696 per la disciplina della produzione ed il commercio del vermouth ed il regio decreto 8 aprile 1935, n. 745 sulla disciplina della produzione e del commercio degli aperitivi a base

di vino stabiliscono che il Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con gli altri Ministeri competenti, può consentire la preparazione di vermouth e di aperitivi a base di vino destinati alla esportazione aventi limiti percentuali di contenuto in alcole, in zuccheri ed in vino base, diversi da quelli indicati nelle leggi citate quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati cui sono destinati.

La estensione di un tale trattamento ai vini tipici denominati « Marsala », la cui preparazione è regolata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069, recherebbe grande giovamento alla produzione ed al commercio di un prodotto tipicamente siciliano, che potrebbe così raggiungere mercati esteri che attualmente restano praticamente chiusi alla sua esportazione.

Si tratta quindi di una lacuna che è fonte di danno non lieve e che deve essere colmata.

Nel proporre la modifica di cui sopra alla

legge vigente, l'Assemblea Regionale Siciliana è fiduciosa che il Parlamento nazionale, che è stato così sensibile nell'accogliere la precedente proposta con la quale si dettavano norme miranti a regolare e tutelare la produzione dei

vini « Marsala », voglia anche in questa occasione dare prova dello spirito di comprensione nei confronti dei problemi concernenti la vita della Regione Siciliana ed approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala », è aggiunto il seguente comma:

« È consentita la preparazione di marsala, destinati alla esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri di-

versi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che ciò venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno ».